



ORIGINALE

# COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

## PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 21

Adunanza del 27-06-2025

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **18:30** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. Barbati Filippo	Presente
2. Lameri Giovanni Lauro	Presente
3. Bonetti Carlo	Presente
4. Nikolli Preng	Presente
5. Beretta Piercarlo	Presente
6. Boiocchi Daniele	Presente
7. Ogliari Anna	Presente
8. Mandelli Cristina	Presente
9. Carioni Emilio	Assente
10. Maianti Miriam	Assente
11. Barbati Angelo	Presente

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Paolo Bertazzoli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Angelo Barbati in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

## APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto il Responsabile dell'Area Finanziaria il Rag. Galbiati Alfredo

PREMESSO CHE:

- L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- La deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- La determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- La deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- La deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”. • la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- La determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°

*gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO l'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022; a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe corrispettive entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO che il termine di cui al periodo precedente, per l'annualità in corso, è stato prorogato al 30 giugno 2025;

VISTE:

- La delibera di C.C. n. 14/2024 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) per il biennio 2024-2025;
- La delibera di C.C. n. 12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2025-2027;

DATO ATTO che l'approvazione del PEF per il biennio 2024-2025 costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 310.832,36 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

TENUTO CONTO CHE secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti";

VISTI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario, così come previsto dall'art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

UDITI GLI INTERVENTI:

Il Consigliere Mandelli Cristina legge il documento che allega (Allegato A).

VISTO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n.7, astenuti nessuno, contrari n.2 (Ogliari Anna e Mandelli Cristina), resi da n.9 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di approvare** per l'anno 2025 i coefficienti e le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **Di dare atto** che le tariffe, a seguito dell'approvazione del Consiglio Comunale, entreranno in vigore a far data dal 01.01.2025;

4. **Di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, è da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente;
5. **Di stabilire** che il pagamento della TARI per l'anno 2025, avverrà in accordo con quanto stabilito dalla delibera di G.C. n. 42/2023; di stabilire altresì che il riconoscimento del *bonus Tari* di cui al DPCM n. 24/2025, per gli aventi diritto avverrà sulla seconda o unica rata;
6. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento,

CON VOTI favorevoli n.7, astenuti nessuno, contrari n.2 (Ogliari Anna e Mandelli Cristina), resi da n.9 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

### DELIBERA

7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL Sindaco  
*Angelo Barbati*

IL Segretario Comunale  
*Paolo Bertazzoli*

---